

Abilitazione necessaria per i contratti con le scuole paritarie

di Andrea Alberto Moramarco 21 02 2018

La sentenza

L'abilitazione all'insegnamento è requisito di validità del contratto di lavoro avente ad oggetto mansioni di insegnamento, sia per la scuola pubblica che per quella paritaria. Il mancato possesso del titolo abilitativo da parte dell'insegnante rende nullo il contratto a tempo determinato stipulato con l'istituto paritario e, nonostante l'illegittimità del termine apposto, ne preclude la trasformazione in contratto a tempo indeterminato. Ad affermarlo è la Sezione lavoro della Cassazione con la sentenza 4080, depositata ieri.

I fatti

La controversia vede fronteggiarsi una Fondazione per la "Formazione professionale turistica" e una donna laureata in biologia, priva dell'abilitazione all'insegnamento, la quale aveva stipulato con l'istituto paritario, dal settembre 2006 al luglio 2010, ben quattro contratti a termine per lo svolgimento della docenza di scienza della terra e biologia, per un periodo pressoché continuo di oltre tre anni, intervallati ogni volta dalla pausa estiva. L'insegnante aveva perciò chiesto all'autorità giudiziaria di accertare la nullità dei termini apposti ai contratti di lavoro e, di conseguenza, di dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L'istituto paritario, dal canto suo, si opponeva sostenendo che l'assunzione a tempo indeterminato della docente era di fatto impossibile per via dell'assenza dell'abilitazione. I giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, si schieravano in favore dell'insegnante sostenendo che il titolo abilitativo richiesto per l'insegnamento nella scuola pubblica è un elemento decisivo solo al fine della parificazione della scuola non statale, ma non assume rilievo per la determinazione della nullità dei termini del contratto, essendo, altresì, prevista la possibilità per le scuole paritarie, qualora carenti di personale abilitato, di assumere anche docenti con il solo titolo di studio privi di abilitazione.

L'abilitazione è sempre necessaria

La Cassazione, tuttavia, capovolge il verdetto accogliendo in toto la tesi della scuola paritaria. La questione, spiega il Collegio, riguarda la corretta interpretazione dell'articolo 1 comma 4 della legge 62/2000 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) e degli articoli 3 e 6 della legge 86/1942 (Disposizioni concernenti le scuole non regie e gli esami di Stato di maturità e di abilitazione), per i quali il titolo di abilitazione costituisce requisito di validità del contratto di lavoro stipulato dal personale docente con le scuole paritarie, la cui mancanza determina la nullità del contratto per violazione di una norma imperativa. Le scuole paritarie, infatti, «seppur nell'ambito di uno specifico progetto educativo caratterizzato da un indirizzo culturale o religioso», sono in tutto assimilate alle scuole pubbliche e, pertanto, anche per esse vige la regola per la quale il personale docente deve essere dotato del titolo abilitativo.

In altri termini, afferma la Corte, le disposizioni che recano la disciplina delle scuole paritarie consentono di individuare dei «requisiti minimi inderogabili necessari per esercitare una attività di insegnamento in istituzioni abilitate a rilasciare titoli di studio». E tra questi l'abilitazione all'insegnamento costituisce un «requisito soggettivo ineludibile e necessario per la valida conclusione del contratto». Di conseguenza, in assenza del titolo abilitativo, il contratto di lavoro a tempo determinato deve considerarsi nullo, con l'impossibilità di prosecuzione ulteriore del rapporto o di una sua trasformazione in contratto a tempo indeterminato, salvo gli effetti che lo stesso ha prodotto ex articolo 2126 Cc.